

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

**Rivista**  
**di Diritto Bancario**

dottrina  
e giurisprudenza  
commentata

OTTOBRE/DICEMBRE

**2022**

[rivista.dirittobancario.it](http://rivista.dirittobancario.it)

## **DIREZIONE**

DANNY BUSCH, GUIDO CALABRESI, PIERRE-HENRI CONAC,  
RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO DOLMETTA, GIUSEPPE FERRI  
JR., RAFFAELE LENER, UDO REIFNER, FILIPPO SARTORI,  
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI, THOMAS ULEN

## **COMITATO DI DIREZIONE**

FILIPPO ANNUNZIATA, PAOLOEFISIO CORRIAS, MATTEO DE POLI,  
ALBERTO LUPOI, ROBERTO NATOLI, MADDALENA RABITTI,  
MADDALENA SEMERARO, ANDREA TUCCI

## **COMITATO SCIENTIFICO**

STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO, SIDO BONFATTI,  
FRANCESCO CAPRIGLIONE, FULVIO CORTESE, AURELIO GENTILI,  
GIUSEPPE GUIZZI, BRUNO INZITARI, MARCO LAMANDINI, DANIELE  
MAFFEIS, RAINER MASERA, UGO MATTEI, ALESSANDRO  
MELCHIONDA, UGO PATRONI GRIFFI, GIUSEPPE SANTONI,  
FRANCESCO TESAURO+

### **COMITATO ESECUTIVO**

ROBERTO NATOLI, FILIPPO SARTORI, MADDALENA SEMERARO

### **COMITATO EDITORIALE**

GIOVANNI BERTI DE MARINIS, ANDREA CARRISI, GABRIELLA CAZZETTA, ALBERTO GALLARATI, EDOARDO GROSSULE, LUCA SERAFINO LENTINI (SEGRETARIO DI REDAZIONE), PAOLA LUCANTONI, EUGENIA MACCHIAVELLO, UGO MALVAGNA, ALBERTO MAGER, MASSIMO MAZZOLA, EMANUELA MIGLIACCIO, FRANCESCO PETROSINO, ELISABETTA PIRAS, CHIARA PRESCIANI, FRANCESCO QUARTA, CARMELA ROBUSTELLA, GIULIA TERRANOVA

### **COORDINAMENTO EDITORIALE**

UGO MALVAGNA

### **DIRETTORE RESPONSABILE**

FILIPPO SARTORI

## **NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE**

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI.

LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

**SEDE DELLA REDAZIONE**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,  
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836



## La banca islamica: un'analisi tra struttura e profili di operatività

**SOMMARIO:** 1. Il sistema bancario islamico: una storia recente – 2. Religione e denaro: dal divieto di *ribà*<sup>1</sup> alla banca islamica – 3. La nozione di banca islamica – 4. Il modello bancario islamico – 4.1 *Shari'ah Supervisory board* – 5. Cenni in materia di infrastruttura del sistema finanziario islamico – 6. Notazioni conclusive.

### 1. *Il sistema bancario islamico: una storia recente*<sup>2</sup>.

La finanza islamica in senso moderno<sup>3</sup> nasce dall'incontro tra l'esperienza delle banche cooperative europee e le tradizioni religiose della popolazione stanziata nei pressi del delta del Nilo. Infatti, il primo istituto di credito islamico fu fondato in Egitto nel 1963 nel villaggio di *Mit Ghamr* e la paternità della sua creazione è attribuita all'economista *Al-Najjar*, il quale inaugurò la prima *Cassa Rurale di Risparmio* utilizzando alcuni fondi pubblici dello Stato egiziano combinati con finanziamenti di un gruppo finanziario tedesco<sup>4</sup>.

Formatosi presso istituti tedeschi, *Al-Najjar* concentrò il suo campo di attenzione verso l'economia sociale, in particolare quella di matrice filosofico-socialista e cristiana<sup>5</sup>. Tornato in patria, tentò di ricreare in

---

<sup>1</sup> Nel presente contributo si è adottata una traslitterazione semplificata delle parole/termini in lingua araba. Quindi, sono stati omessi la 'ayn, la hamza e la tamarbuta.

<sup>2</sup> A. A. F. EL-ASHKER, F. RODNEY, *Islamic Economics: a short history*, Leiden-Boston, 2006.

<sup>3</sup> La dottrina ha rimarcato come vi siano stati precedenti tentativi di istituire enti di questo tipo, ma furono tutti esperimenti infruttuosi. Sul punto, cfr. P. BIANCONE, *La banca islamica*, Torino, 2017, 5.

<sup>4</sup> R. HAMAURI, M. MAURI, *Economia e finanza islamica. Quando i mercati incontrano il mondo del Profeta*, Bologna, 2009, 51; AA.VV., *Banca e finanza islamica, autonomia e cooperazione*, Roma, 2003, 16.

<sup>5</sup> R. SKYDEKSKY, E. SKYDEKSKY, *How much is enough? The love of money and the case for the good live*, Londra, 2012; L. NEGRI, *Per un umanesimo del terzo millennio. Il Magistero sociale della Chiesa*, Milano, 2011; G. DALLA TORRE, *Dottrina sociale della Chiesa e diritto*, in *Iustitia*, 58, 1, 2005, 34 ss.; G. CAMPANINI, *La dottrina sociale della Chiesa: le acquisizioni e le nuove sfide*, Bologna, 2007; P. BARUCCI, A. MAGLIULO, *L'insegnamento economico e sociale della Chiesa (1891-1991)*, Milano, 1996.

Egitto il sistema delle casse agricole tedesche ponendo però attenzione ai precetti economici shariatici. Al fine di garantire appunto tale conformità, l'economista istituì un organismo di supervisione religioso formato da esperti di religione islamica<sup>6</sup>. Tale organismo, il quale può essere considerato il nucleo primitivo dell'odierno *Shari'ah board*<sup>7</sup>, originariamente ha svolto un ruolo essenziale alla creazione di servizi e di prodotti offerti dalle banche islamiche. Il primo gruppo impiegato, infatti, da *Al-Najjar* elaborò schemi contrattuali conformi ai principi economici islamici, vigilando al contempo affinché l'operatività di quella che sarebbe diventata poi la banca islamica fosse *halal*, quindi conforme alla *Shari'ah*<sup>8</sup>.

Il progetto dell'economista riscontrò un certo grado di consensi da parte della popolazione locale in quanto ebbe un duplice ruolo sociale: divenne punto di riferimento per la redistribuzione della ricchezza, infatti, la *Cassa Rurale di Risparmio* incassava la *zakat*<sup>9</sup> – elemosina

---

<sup>6</sup> Sul punto si rinvia al paragrafo 4 del presente contributo. Inoltre, sempre sul punto si rimanda a P. BIANCONI, S. SECINARO, M. RADWAN, *Compatibilità della finanza islamica alla normativa italiana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 9, 2020, 3-4; M. RADWAN, *Adoption of Unconventional Financial Institutions: A European Perspective*, Torino, 2019, 18; R. HAMAURI, M. MAURI, *op. cit.*, 98.

<sup>7</sup> Si rimanda al paragrafo 4.1 del presente contributo.

<sup>8</sup> Il termine *Shari'ah*, letteralmente "strada battuta", è il complesso di regole di vita e di comportamento dettato da Dio per la condotta morale, religiosa e giuridica dei suoi fedeli, e indica la strada per la salvezza che deve essere percorsa dal fedele per raggiungere l'accesso sicuro al mondo dell'aldilà. Questi concetti sono rinvenibili nel Corano e nella *Sunnah*, ossia i detti, le azioni talvolta i silenzi del Profeta Muhammad, trasmessi in *hadith* (racconti dei compagni del Profeta). La *Shari'ah* si completa, infine, con la giurisprudenza islamica (*fiqh*), basata sul processo di interpretazione (*ijtihad*) che gli esperti applicano in caso di regole non chiare, utilizzando il ragionamento deduttivo-analogico (*qiyas*) o fondandosi sul consenso degli esperti (*igma*). Cfr., sul punto, R. HAMAURI, M. MAURI, *op. cit.*, 18 e 51. Inoltre, S. FERRARI, *Introduzione al diritto comparato delle religioni. Ebraismo, islam e induismo*, Bologna, 2008, 191 ss.; F. CASTRO, *Il modello islamico*, Torino, 2007, 12 ss.; F. CASTRO, voce «Diritto Musulmano», in *Digesto IV*, vol. VI, Torino, 1990, 12 ss. e A. D'EMILIA, voce «*Fiqh (Jurisprudencia Islamica, 11)*» e voce «*Shari'ah*» in *Novissimo Dig.*, vol., Torino, 1957, 7, ora anche in F. CASTRO (a cura di), *Scritti di diritto islamico*, Roma, 1976, 45 ss.

<sup>9</sup> Nella religione islamica è fondamentale il concetto di solidarietà. Tale solidarietà è garantita dal diritto islamico dall'imposizione della *zakat*, la quale costituisce una vera e propria obbligazione imposta a tutti i fedeli musulmani che devono necessariamente soddisfarla attraverso la devoluzione di una porzione del proprio

obbligatoria – per investirla in opere che riequilibrassero il *deficit* economico e sociale presente nella popolazione locale. Tale Istituto, inoltre, concedeva microcredito a potenziali imprenditori, grazie al quale nacque una classe media di imprenditori che svolsero un ruolo trainante nell'economia rurale permettendo l'abbassamento della percentuale dei tassi di disoccupazione di quell'area geografica<sup>10</sup>.

Tuttavia, la vita della *Cassa Rurale di Risparmio* fu breve. Il governo egiziano, infatti, ne impose la chiusura nel 1967<sup>11</sup>. La ragione è da rintracciarsi nella diffidenza che l'autorità centrale sviluppò nei confronti della *Cassa Rurale di Risparmio* in quanto rappresentava un potenziale nemico politico<sup>12</sup>. L'operatività di questo ente fu di circa cinque anni ed ebbe un impatto più che positivo sul tessuto sociale dell'area.

L'esperienza della *Cassa Rurale di Risparmio* non fu vana, anzi la sua istituzione rappresenta una tappa fondamentale nella storia economica della finanza islamica e la sua architettura fu ripresa anni più tardi soprattutto per la funzione sociale che aveva svolto nell'area in cui operò<sup>13</sup>.

---

patrimonio attraverso cui il *buon* musulmano purifica la propria ricchezza collaborando all'implementazione di una giustizia sociale all'interno della *Ummah* (comunità islamica). Attualmente, il calcolo della *zakat* è pari a due punti e mezzo percentuali del capitale. Sul punto, cfr. D. PRANAM, *Zakat as a Measure of Social Justice in Islamic Finance: An Accountant's Overview*, West Bengal, 2013. Inoltre, sul tema della *zakat* come meccanismo per l'eliminazione della povertà ci si permette di rinviare a H. AHMED, *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*, Islamic Research and Training Institute, Jeddah, 2004; R. HAMAURI, M. MAURI, *op. cit.*, 26 ss.; D. ATZORI, *Fede e mercato: verso una via islamica al capitalismo?*, Bologna, 2010, 21 ss.; G. VERCELLIN, *Istituzioni del mondo musulmano*, Torino, 1996, 220-221.

<sup>10</sup> R. HAMAURI, M. MAURI, *op. cit.*, 51.

<sup>11</sup> Secondo vari autori l'esperimento si conclude l'anno successivo, il 1968. Cfr. I. WARDE, *Islamic Finance in the global Economy*, Edinburgo, 73.

<sup>12</sup> In realtà le ragioni della chiusura della *Cassa Rurale di Risparmio* non sono chiare: secondo alcuni le cause furono politiche in quanto il governo vedeva la *Cassa Rurale* come un ente capace di decentralizzare il potere dell'autorità politica; secondo altri, invece, la banca fallì per motivi finanziari. Per maggiori approfondimenti si rimanda a G. KEPPEL, *Jihad. Expansion et decline de l'islamism*, Paris, 2000.

<sup>13</sup> R. HAMAURI, M. MAURI, *op. cit.*, 51.

Pochi anni dopo, alcuni Paesi a maggioranza islamica fondarono in Arabia Saudita l'*Islamic Development Bank* (IDB)<sup>14</sup> col compito di aiutare lo sviluppo delle comunità musulmane. Tale obiettivo fu perseguito attraverso degli interventi sociali ed economici in pieno accordo con il dettato della Rivelazione islamica.

Sul finire degli anni '80 del secolo scorso, fu istituita la *Dubai Islamic Bank* e a seguire furono fondate banche islamiche in Sudan, Egitto, Bahrein e in Malesia.

Uno sviluppo che permise in pochissimi anni il diffondersi di una serie di intermediari bancari islamici che consentirono una crescita considerevole della finanza islamica. Ciò ha prodotto l'affermazione del comparto della finanza islamica nel panorama della finanza globale<sup>15</sup>.

Dunque, dagli anni '60 agli anni duemila il sistema bancario islamico attraversò diverse fasi<sup>16</sup> che si potrebbero definire di affermazione ma anche di scoperta poiché la finanza islamica crebbe enormemente, affinando, al contempo, tecniche e profili operativi. Le banche islamiche elaborarono tecniche di *compliance* sempre più raffinate, intercettando i bisogni (crescenti) dei clienti.

Il completamento dell'architettura della finanza islamica si configurò intorno agli anni duemila e divenne poi dal 2010 un segmento finanziario in forte espansione anche in contesti non a maggioranza islamica come Regno Unito, Germania e Lussemburgo<sup>17</sup>.

La finanza islamica, e più in particolare la banca islamica, ha indubbiamente attirato l'attenzione della letteratura scientifica. Il fenomeno oggetto di questo studio ha avuto anche un impatto sull'integrazione economica, si pensi appunto al caso della *Cassa Rurale di Risparmio* che ha giocato un ruolo da protagonista nel tessuto sociale ed economico della popolazione permettendo l'arginarsi della povertà.

La banca islamica rappresenta, però, non solo uno strumento finanziario ed economico bensì anche un potenziale volano per

---

<sup>14</sup> Sul punto si rimanda al paragrafo 5 del presente contributo.

<sup>15</sup> P. BIANCONE, *La banca islamica*, cit., 6.

<sup>16</sup> Si possono individuare diverse fasi evolutive del sistema della finanza islamica negli anni compresi tra 1950-2000, sul punto ci si permette di rinviare a P. BIANCONE, *op. cit.*, 6-7.

<sup>17</sup> P. BIANCONE, *La banca islamica*, cit., 25 ss.

l'integrazione finanziaria delle comunità islamiche in contesti di immigrazione a maggioranza non islamica<sup>18</sup>. Si assiste quindi ad un cambiamento: da istituti che operano in Paesi a tradizione musulmana si passa a banche islamiche che offrono prodotti anche nel contesto occidentale, divenendo strumento di integrazione pur rimanendone (quasi) inalterata la funzione di assicurare la disponibilità di prodotti finanziari conformi alla *Shari'ah*.

I fenomeni migratori degli ultimi anni hanno infatti posto l'accento su quest'ultimo aspetto: sul concetto di integrazione e più specificamente sull'esclusione finanziaria delle comunità islamiche presenti in Occidente<sup>19</sup>. In particolare, l'esclusione finanziaria è stata definita come:

«il processo attraverso il quale le persone incontrano difficoltà ad accedere e/o utilizzare prodotti e servizi finanziari disponibili nel mercato *mainstream* adatti alle loro esigenze e che consentono loro di condurre una vita normale nella società a cui appartengono»<sup>20</sup>.

Mai come oggi molti soggetti hanno difficoltà di accesso ai servizi e prodotti finanziari degli istituti di credito e mai come oggi le comunità islamiche risentono di opportunità inespresse dovute principalmente alla mancanza di accesso al credito<sup>21</sup>. Nel caso della banca islamica, il fedele che risiede in un Paese in cui l'intermediario finanziario islamico non è presente si trova nell'impossibilità virtuale di accesso al credito (oppure ad altri strumenti finanziario-bancari) dovendo scegliere se rispettare i principi economici ovvero cedere il passo alle opportunità offerte dalla normativa finanziaria convenzionale<sup>22</sup>. Tali difficoltà

---

<sup>18</sup> Nonostante il richiamo alla banca islamica come potenziale strumento di integrazione dei musulmani, tale profilo non verrà trattato in modo approfondito nel presente contributo a favore invece delle peculiarità della banca islamica.

<sup>19</sup> Si fa riferimento ai divieti coranici di *ribà*, *gharar*, *maysir* contenuti nella *Shari'ah*. Sul punto vedi *infra*.

<sup>20</sup> L. ANDERLONI, B. BAYOT, P. BLEDEWSKI, M. IWANICZ-DROZDOWSKA, E. KEMPSOON, *Financial services provision and prevention of financial exclusion*, European Commission, Bruxelles, 2008, 4 ss.

<sup>21</sup> Particolarmente interessante è l'analisi condotta sul tema da P. ABBADESSA, voce *Obbligo di far credito*, in *Enc. Dir.*, vol. XXIX, Milano, 1979, 528 ss.

<sup>22</sup> In tal caso si profilerebbe una situazione di conflitto di lealtà, termine utilizzato dalla letteratura scientifica per identificare una situazione appunto di conflitto in cui

potrebbero essere superate dall'implementazione dell'*islamic finance* nei territori europei in quanto ritenuto uno strumento per l'inclusione finanziaria delle comunità islamiche<sup>23</sup>.

Dall'esperienza della *Cassa Rurale di Risparmio*, la quale ha rappresentato la nascita della finanza islamica, questa si è fatta strada sia nei mercati globali e sia all'interno del dibattito dottrinale. Studiare quindi i profili strutturali e quelli operativi della banca islamica soddisfa una doppia esigenza: mettere in luce gli aspetti peculiari di un intermediario *Shari'ah compliant* e comprendere quanto tale intermediario possa essere uno dei modi possibili per un piano di integrazione effettiva dei musulmani.

La banca islamica, dunque, potrebbe ricoprire un ruolo da timoniere nel processo di inclusione finanziaria poiché intercettare la curva di consumo dei servizi finanziari islamici potrebbe risultare una possibile strada verso una inclusione di questo gruppo religioso<sup>24</sup>.

Data la doppia natura della banca islamica si vuole mettere in luce la peculiarità di un intermediario *Shari'ah compliant* tanto sul fronte strutturale quanto sotto il profilo operativo in un continuo dialogo con i divieti economici, la concezione del denaro e la prassi commerciale in uso.

## 2. Religione e denaro: dal divieto di ribà alla banca islamica

---

si può trovare un fedele (di qualsiasi religione) nello scegliere tra una norma religiosa e una norma secolare. In materia di diritti religiosi e di conflitti di appartenenza si rinvia a S. FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi*, Bologna, 2002, 22 ss. Per un'analisi sui diritti religiosi e le peculiarità proprie di questi in un'ottica di sistema si può richiamare in questa sede R. DAVID, C. JAUFFRET-SPINOSI, *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, Padova, 1994.

<sup>23</sup> Cfr., sul punto, F. XIAOCHEN, *The role of Islamic finance in Enhancing financial inclusion, in Organization of Islamic Cooperation (OIC) countries. Islamic Economic Studies*, vol. 20, n. 2, 2012, 55 ss.

<sup>24</sup> Vi è stata una costola della dottrina che ha sottolineato come non sia di fatto possibile prevedere il ruolo della banca islamica nella partita dell'inclusione finanziaria dei fedeli islamici. Per un'analisi dettagliata sul punto ci si permette di rimandare a A. DEMIRGUC-KUNT, L. KLAPPER; D. RANDALL, *Islamic Finance and Financial Inclusion: Measuring financial Inclusion: The Global Findex*, Policy Research Working Paper No. 6025 Bank, Washington, 2013, 12 ss.

La banca islamica ha una propria identità all'interno del mercato finanziario. È nella Rivelazione che trae le sue fondamenta, rappresentando un *unicum* nel panorama bancario globale. Essa, infatti, attinge dalla *Shari'ah* gli imperativi economici che regolano il suo funzionamento e la sua operatività.

È nel Corano<sup>25</sup>, primo fra tutte le fonti, che si può ricavare un paradigma economico, il quale ha profondi riflessi sui principi di funzionamento di un intermediario bancario e di conseguenza sulla operatività nonché redditività dello stesso.

Il nocciolo duro attorno cui ruota l'intera architettura della banca islamica è data dalla concezione del denaro<sup>26</sup>. In questo elemento in maniera spiccata emerge la dicotomia tra moralità ed esigenze economiche, aspetto temporale e religiosità.

Il Corano offre una serie di prescrizioni che pongono l'accento sul rapporto tra fedele e mondo commerciale, disciplinando così la retta condotta che il musulmano è tenuto ad avere nei confronti della ricchezza. Il diritto islamico esalta la correttezza nelle transazioni commerciali<sup>27</sup>; in particolare, prevede un obbligo *ortopratico* attraverso l'elargizione di un conferimento liberale (*zakat*)<sup>28</sup>. Indica, inoltre, una forma di spirito di carità verso coloro che vertono in situazioni di difficoltà sociale ed economica. L'Islam prescrive, perciò, una serie di

---

<sup>25</sup> D'ora in avanti, citando il Corano, si farà riferimento al seguente testo di A. BAUSANI (a cura di), *Il Corano*, Milano, 1980. Invece, per maggiori approfondimenti in materia di composizione e struttura del Corano si rinvia a M. CAMPANINI, *Il Corano e la sua interpretazione*, Roma-Bari, 2019, 14-36.

<sup>26</sup> Per un'analisi approfondita sul denaro nella concezione islamica si veda E. FRANCESCA, *Economia, religione e morale nell'islam*, Roma, 2013. L'Autrice analizza la diversa natura del denaro: "denaro-peccato", "denaro-salvezza", "denaro-lavoro" indagando attorno a una scala di valori presenti nel Corano e nella tradizione profetica senza trascurare come tale impostazione possieda valori comuni a molte religioni.

<sup>27</sup> L'onestà nelle transazioni commerciali è correlata alla dimensione etica del diritto dei contratti. Sul punto si veda V.M. DONINI, *Cenni sul diritto islamico dei contratti*, in *Iura Orientalia* VI, 2010, 274 ss.

<sup>28</sup> Si rinvia alla nota numero 7 del presente contributo (v. *supra*). Oltre la *zakat*, nel diritto islamico esiste anche un'elemosina facoltativa, la quale prende il nome di *sadaqa*. Sul punto si prenda in considerazione l'analisi condotta in D. ATZORI, *op. cit.*, 21 ss. Inoltre, si veda H. 'U. 'ABDALLAH, *al-Zakat: al-daman al-ijtimai al-islami*, al-Mansura, 1989; H. AHMED, *Role of Zakah adn Awqaf in Poverty Alleviation*, Islamic Research and Training Institute, Jeddah, 2004.

disposizioni che concorrono a definire la portata di una economia islamica tesa alla realizzazione di una giustizia sociale<sup>29</sup>. Ciò non deve indurre in errore: la giustizia sociale islamica riverbera inevitabilmente effetti sulla teoria economica, però non mira all'eliminazione (totale) della povertà tra i componenti della *Ummah*<sup>30</sup>. Ne consegue che l'Islam difetta di una concezione di rinuncia *tout court* intesa ma predilige un'impostazione che si colloca a metà strada tra l'avarizia e la generosità<sup>31</sup>.

Il Corano prende in esame anche le pratiche collegate alla prassi commerciale. Infatti, tanto l'usura (*ribà*)<sup>32</sup> quanto l'eccessiva alea

---

<sup>29</sup> «L'economia islamica si basa su un paradigma che ha la giustizia economico-sociale come suo obiettivo primario [...] A differenza del paradigma secolare di mercato, il benessere umano non è considerato come dipendente soprattutto dalla massimizzazione della ricchezza e del consumo: richiede invece un equilibrato soddisfacimento dei bisogni materiali e spirituali della personalità umana [...] Trascurare i bisogni spirituali o materiali impedirebbe il conseguimento di un vero benessere ed esacerberebbe i sintomi di anomia» in D. ATZORI, *op. cit.*, 28 in cui si richiama l'analisi condotta sul punto da M.U. CHAPRA, *Islam and the Economic Challenge*, Riyadh, The international Institute of Islamic Thought, 1992, 206 ss.

<sup>30</sup> «E tu dà ai parenti quel che a essi spetta, e così ai viandanti ed ai poveri, ma senza prodigalità stravaganti – ché i prodighi son fratelli dei demoni, e il Demonio fu ingrato verso il Signore! – [...] Non legarti avaramente la mano al collo, ma non aprirla tutta quanta, sì da ridurti a sedertene biasimato e di tutto privato». Il Corano, XVII: 26-27 e 29.

<sup>31</sup> Pratiche lodevoli, se circoscritte nel tempo, sono il digiuno e la penitenza. Cfr. Il Corano, XX: 81. Sul punto, R.A. NICHOLSON, *The mystics of Islam*, London, 1914; R.A. NICHOLSON, *Studies in Islamic mysticism*, Cambridge, 1921; H. CORBIN, *L'homme de lumière dans le soufisme iranien*, Paris, 1971.

<sup>32</sup> Il Corano, XXX: 39; III: 130; II: 275. Inoltre, il termine arabo *ribà*, dalla radice *r b w*, ha il senso letterale di "aumento", "accrescimento" infatti «Quel che voi prestate a usura [*ribà*] perché aumenti sui beni degli altri, non aumenterà presso Dio» (Il Corano, XXX: 39). Si può notare come nella seconda parte del versetto in esame il verbo *rabà-yarbu* è usato con l'accezione "aumenterà" i meriti di colui che sarà generoso verso i poveri. Quando, *ribà*, lo si riferisce alle obbligazioni (pecuniarie) è reso con il termine usura *latu sensu*. Cfr. *Encyclopédie de l'Islam. Nouvelle édition*, Leiden, 1995, 508. G.M. PICCINELLI, *Banche islamiche in contesto non islamico*, Roma, 1996, 19-20; G.M. PICCINELLI, *Il diritto agli interessi nei paesi arabi*, in *Diritto del commercio internazionale*, 1996, 35 ss.; N. SALEH, *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law*, London, 1992 (2 ed.); A. SAEED, *Islamic banking and interest: A study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden, 1996; M. UMER CHAPRA, *The Nature of Ribà in Islam*, working paper, Hamdard Islamicus, 1984; M. RONDISON, *Islam et capitalisme*, Paris, 1996. Si rinvia

(*ghàrar*)<sup>33</sup> vengono aspramente censurate<sup>34</sup>. Tale censura ha avuto profondi riflessi sul versante contrattuale e sulla struttura stessa della banca islamica<sup>35</sup>.

In particolare, nei contratti di scambio, la prestazione oggetto del sinallagma contrattuale deve essere equilibrata in modo tale che le parti

---

per una ricostruzione dettagliata in materia di interpretazione del principio di *ribà* a G.M. PICCINELLI, *op. cit.*, 22 ss.

<sup>33</sup> Il Corano, II: 219; V: 90-91. Il divieto di *ghàrar* fonda il suo meccanismo sulla stessa logica del divieto di *ribà*. È necessario però rimarcare, in questa sede, che il divieto di *ghàrar* non si fonda su alcun versetto coranico specifico ma solo su un generico divieto di gioco d'azzardo. In particolare, Il Corano II: 219: «Ti domanderanno ancora del vino e del *maysir*. Rispondi: c'è peccato grave e ci sono vantaggi per gli uomini in ambo le cose: ma il peccato è più grande del vantaggio». Cfr. V. DONINI, V.M. DONINI, *Cenni sul diritto islamico dei contratti*, in *Iura Orientalia* VI, 2010, 281-282.

<sup>34</sup> In un'ottica comparata, è necessario sottolineare come il divieto di prestito a interesse costituisca una costante anche nel pensiero non islamico, a partire dall'Antico Testamento nel libro dell'Esodo (XXII, 25), nel Levitico (XXV, 36-37), nel Deuteronomio (XXIII, 19-20), per proseguire infine con il Nuovo Testamento (cfr. Vangelo di Luca, VI, 34-35). In particolare, nel libro dell'Esodo vengono elaborati principi "economici" simili rispetto a quelli della finanza islamica. Nell'ebraismo, infatti, è vietata l'applicazione dell'usura tra soggetti di religione ebraica similmente al divieto di *ribà* previsto tra musulmani.

Altro profilo che rappresenta un aspetto in comune tra Ebraismo e Islam è il concetto di benessere sociale. Nell'Ebraismo tale benessere è al centro del mercato economico, diventando un sistema conforme alla *Halachà* (tradizione normativa religiosa dell'Ebraismo). Per una lettura economica delle tre religioni abramitiche si rimanda a P. SIMONNOT, *Il mercato di Dio. La matrice economica di ebraismo, cristianesimo, islam*, Roma, 2010.

Le censure, presenti nel corpo del testo, in materia di sterilità del denaro, sposate dai giuristi islamici che propongono teorie in senso rafforzativo al divieto di prestito ad interesse, richiamano anche un'altra filosofia, ossia quella greca. In specie, vi sono delle corrispondenze con il pensiero di Aristotele (cfr. *Etica Nicomachea*, IV, 1, 37) in materia di denaro e più in generale di moneta. Nell'ottica aristotelica è del tutto estraneo il concetto di denaro come elemento astratto, assenza riscontrabile anche nel pensiero economico di alcuni antichi giurisperiti musulmani. In tal senso, si veda A. SAEED, *Islamic Banking and Interest. A study of Prohibition of Ribà and its Contemporary Interpretation*, Leiden, 1996, 122 ss. V'è una copiosa letteratura che ha approfondito le correlazioni tra le idee ora menzionate e i principi economici islamici *ex multis* N.A. SALEH, *Unlawful gain and legitimate profit in Islamic Law: ribà gharar and Islamic Banking*, London-Dordrecht-Boston, 1992, 11; M.K. LEWIS, L.M. ALGOUD, *Islamic Banking*, Cheltenham-Northampton, 2001, 185 ss.

<sup>35</sup> Cfr. paragrafo 4 di questo contributo (v. *infra*).

possano avere un beneficio proporzionato allo scopo cui tende il negozio giuridico<sup>36</sup>.

L'idea da cui nasce il sistema dell'economia e delle banche islamiche ha incluso il modello solidaristico, sviluppando così una serie di prodotti finanziari funzionali ai precetti etico-religiosi dell'Islam.

La strada intrapresa è quella legata a modelli partecipativi<sup>37</sup>, adottati dalle banche islamiche al fine di offrire servizi e prodotti scevri da qualsiasi forma di *ribà*, situazione questa che inficerebbe la validità della transazione.

Questo fenomeno ha rappresentato una sfida che si muove attorno al significato moderno dei divieti economici islamici<sup>38</sup>.

In particolare, l'operatività delle banche islamiche nasce da una lettura moderna del divieto di *ribà* il quale è il principio economico islamico che presenta maggiori criticità. Tale divieto è stato oggetto di letture e interpretazioni che sono ancorate a valori quali la solidarietà, la giustizia sociale, la collaborazione e la cooperazione<sup>39</sup>.

La banca islamica è il prodotto dell'impostazione della teoria economica islamica, rappresentando un banco di prova per la resistenza dei principi della finanza islamica alle sfide della globalizzazione<sup>40</sup>.

---

<sup>36</sup> A. CUPRI, *L'Economia del Profeta: la finanza islamica e i fondamenti religiosi del diritto islamico dei contratti Shari'ah Compliant*, in *Stato, Chiese e Pluralismo confessionale*, 2021, 24 ss.

<sup>37</sup> In materia di contratti partecipativi si veda G.M. PICCINELLI, *op. cit.*, 99 ss. In particolare, sui contratti partecipativi di *mudàraba* e *mushàraka* è possibile richiamare la disamina di A. CUPRI, *op. cit.*, 37 ss.

<sup>38</sup> Già il Professore Piccinelli in un suo contributo aveva messo in luce come nei primi scritti in Occidente sul tema si delineavano risultati di un dibattito che nei Paesi islamici aveva avuto spazio alla fine del XIX secolo. Sul punto, G. M. PICCINELLI, *Economia e banche tra Islam e Occidente*, in *Iura Orientalia*, 2006, 131.

<sup>39</sup> L'obiettivo perseguito dalle banche islamiche non è diverso dalle molteplici iniziative presenti sul mercato Occidentale. Un esempio, in tal senso, è la Banca etica, che è presente in Italia, all'art. 5 dello Statuto, prescrive come principi guida equità, partecipazione, trasparenza, attenzione alle conseguenze non economiche delle azioni economiche, credito come diritto umano, etc. Il testo integrale dello Statuto della Banca etica è consultabile al seguente indirizzo web: [https://www.bancaetica.it/sites/bancaetica.it/files/web/la-banca/Chiamo/statuto/Banca%20Popolare%20Etica\\_Statuto.pdf](https://www.bancaetica.it/sites/bancaetica.it/files/web/la-banca/Chiamo/statuto/Banca%20Popolare%20Etica_Statuto.pdf).

<sup>40</sup> Per un'analisi critica in materia di globalizzazione, si prenda in esame il testo di Z. BAUMAN, *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone*, Roma-Bari, 2006.

Rifuggendo dall'applicazione del tasso di interesse e sposando i modelli partecipativi, la banca islamica ha codificato una regola in cui il prestatore del denaro deve dividere i profitti e le perdite derivanti dall'impresa commerciale<sup>41</sup>. In altri termini, dai tempi della *Cassa Rurale di Risparmio*, la finanza islamica ha messo in atto una serie di schemi che trovano base sul principio del *Profit and Loss Sharing* (PLS) come «alternativa eticamente lecita alla speculazione economica e all'aritmetico calcolo degli interessi nel dare e nell'avere»<sup>42</sup>.

Tale impostazione, che pervade l'intera sfera contrattuale, permette che banca e cliente condividano e, quindi dividano, i rischi e le perdite derivanti dal finanziamento di imprese commerciali. Questo paradigma di funzionamento bancario, che connota l'intermediario islamico rispetto alle banche cosiddette convenzionali, trova la sua sintesi nel concetto di giustizia sociale<sup>43</sup>. Infatti, l'operatività bancaria islamica rifugge da quei meccanismi in cui la figura del debitore non sia allineata al principio di condivisione dei profitti e delle perdite. Essa sposa un meccanismo in cui la banca è parte del progetto imprenditoriale del singolo e socio del progetto imprenditoriale del cliente.

L'Islam incoraggia gli investimenti che non compromettano il singolo fedele e fa sì che il progetto del singolo entri in un più ampio

---

<sup>41</sup> P. BIANCONE, *La banca islamica*, cit., 69, l'Autore esamina in maniera puntuale i profili che differenziano la banca islamica dalla banca tradizionale, affermando che «il divieto di interesse ha posto alla banca islamica la questione di come rimpiazzare il meccanismo del tasso di interesse per rendere più profittevole la sua struttura operativa: il ricorso al principio della condivisione dei profitti e delle perdite (PLS) è stata la risposta a questo problema».

<sup>42</sup> Sul punto, G. M. PICCINELLI, *Economia e banche tra Islam e Occidente*, in *Iura Orientalia*, 2006, 131.

<sup>43</sup> Proprio partendo dal concetto di giustizia sociale, la finanza islamica è cresciuta negli ultimi anni: essa è, infatti, tema attualmente centrale nell'ottica di una più ampia tutela delle parti considerate deboli contrattualmente, divenendo principio che sta contribuendo alla creazione di nuovi prodotti finanziari etici nel sistema bancario convenzionale danneggiato dagli ultimi episodi legati alla crisi finanziaria del 2008 e diretto verso l'apertura a sistemi finanziari alternativi. Su questo versante, si rinvia al testo di T.V. RUSSO, *I contratti Shari'ah compliant. Valori religiosi e meritevolezza degli interessi*, Napoli, 2014, 61 ss., il quale conduce un'analisi puntuale sulle forme di contratto impiegate dalle banche islamiche ove emerge l'etica sociale islamica. La portata pratica della giustizia sociale nell'Islam ha dei riflessi sulla concezione di distribuzione della ricchezza nel mondo islamico; sul punto si confronti R. HAMAURI, M. MAURI, *op. cit.*, 27 ss.

disegno sociale ed economico che possa essere fruttuoso per l'intera collettività. Ciò non significa che la religione islamica prediliga coloro che non corrono dei rischi nell'utilizzo del denaro e quindi nel rischio derivante dall'investimento. Al contrario, l'Islam respinge l'arricchimento che non dipenda da uno sforzo né fisico né intellettuale<sup>44</sup>.

Sarebbe quindi esclusa ogni forma di mera speculazione sul piano dell'intermediazione mobiliare salvo che il denaro non venga impiegato in un meccanismo partecipativo conforme alla prassi in uso nel mercato *Shari'ah Compliant*<sup>45</sup>.

Infine, è necessario tenere presente un profilo che sicuramente è da ritenersi un principio economico indiretto, *i.e.* il divieto di investimenti non leciti (*haram*). Questo profilo della Rivelazione islamica ha ricadute anche nel settore bancario in quanto il fedele non può investire in settori *haram*<sup>46</sup>. Dal Corano, dunque, è ricavabile il seguente principio: le transazioni bancarie non devono avere a oggetto attività proibite come la produzione e la distribuzione di alcool, di tabacco, di carne suina, di pornografia, oltre al gioco d'azzardo e al traffico di armi.

Il dibattito sulla portata del divieto di *ribà* non si è mai arrestato e la prassi finanziaria ha seguito una linea autonoma.

Il divieto del *ribà* e i meccanismi utilizzati dalla prassi bancaria rappresentano un indubbio sdoppiamento tra teoria e prassi attraverso l'esperienza storica della elaborazione di *hylal* (finzioni) attraverso cui è stato possibile di fatto aggirare il divieto divino<sup>47</sup>.

La dottrina musulmana moderna, quindi, è ricorsa a una economia islamica fondata su una lettura più attenta del divieto delle usure (*ribà*) costruendo di fatto una valida alternativa rispetto ai progetti sociali fondati sul liberismo capitalista e sullo statalismo socialista<sup>48</sup>.

---

<sup>44</sup> Il Corano, CII: 1-2. Vedi anche VII: 28; IX: 34-35; VII: 31; VI: 87. Dello stesso tenore anche Corano, CIV: 1-4.

<sup>45</sup> Sul punto si rimanda al paragrafo 4 di questo contributo.

<sup>46</sup> Il Corano, V: 91-92. Z. IQBALI, A. MIRAKHOR, *An introduction to Islamic Finance. Theory and practice*, John Wiley and Sons, Chichester, 2011; Z. IQBALI, *Islamic financial system*, in *Finance and Development*, 34, 1997, 42 ss.

<sup>47</sup> Sul punto, G. M. PICCINELLI, *Economia e banche tra Islam e Occidente*, in *Iura Orientalia*, 2006, 130.

<sup>48</sup> Cfr., sul punto, G. M. PICCINELLI, *Economia e banche tra Islam e Occidente*, in *Iura Orientalia*, 2006, 130.

Nel fare ciò, come emerso, sono state ideate delle forme contrattuali cosiddette partecipative. Tali forme contrattuali sono state un recupero di contratti associativi comuni alla *koiné* mediterranea<sup>49</sup>.

Le banche islamiche hanno così affinato forme contrattuali, forme di deposito, forme di investimento che altro non sono che il combinato disposto di *hylal* e *igtihad* della prassi bancaria, generando così un nuovo segmento di mercato.

### 3. Una possibile nozione di banca islamica

Prima di addentrarsi in una descrizione delle caratteristiche tipiche della banca islamica<sup>50</sup>, occorre comprenderne la portata concettuale.

Alla base del sistema bancario islamico v'è un'esigenza di affermazione di valori che si riflette sul sistema economico<sup>51</sup>. Conseguenza diretta dell'assioma valoriale islamico è stata la definizione di banca islamica offerta dall'Organizzazione della Conferenza Islamica (O.C.I.):

«Una banca islamica è un istituto finanziario le cui leggi, statuti e regolamenti stabiliscono espressamente sia l'impegno a operare secondo i principi della *Shari'ah*, sia l'eliminazione degli interessi, ricevuti o pagati, in qualunque sua operazione»<sup>52</sup>.

---

<sup>49</sup> Si veda G. M. PICCINELLI, *Economia e banche tra Islam e Occidente*, in *Iura Orientalia*, 2006, 130. Si veda anche G. M. PICCINELLI, *Etica e prassi delle banche islamiche*, in *Le banche islamiche*, Atti del Convegno di Roma 19 dicembre 2002 (Camera di commercio araba), Roma, 2003.

<sup>50</sup> Si rinvia a C. PORZIO (a cura di), *Banca e finanza islamica. Contratti, peculiarità, prospettive di crescita in Italia*, Milano, 2009; L. ANDERLONI (a cura di), *Il social banking in Italia, un fenomeno da esplorare*, Milano, 2003.

<sup>51</sup> Ci si permette di rimandare al paragrafo 2 del presente contributo.

<sup>52</sup> La definizione è stata approvata dall'Organizzazione della Conferenza Islamica e reinserita nell'art. 5 dello Statuto dell'Associazione internazionale delle banche islamiche. Cfr. G. M. PICCINELLI, *op. cit.*, 69 ss. Tale Organizzazione è anche nota come *United Nations of Islam*, che rappresenta uno dei principali organismi internazionali nel mondo musulmano. Per ulteriori approfondimenti sul punto ci si permette di rinviare R. BIANCHI, *The revolution in islamic finance*, Chicago Journal of International Law, 2007.

È indubbio che la banca islamica è un luogo in cui vengono offerti servizi e prodotti a cui non si applica il tasso di interesse e quindi essa viene comunemente intesa come “banca senza interessi”, ma questa definizione mette in luce un aspetto di una realtà più complessa.

Porre l’accento su un aspetto di un fenomeno in negativo vuole di fatto risaltare una mancanza rispetto al modello bancario convenzionale. Proprio su tale aspetto è necessario sollevare un nodo di criticità: la visione in negativo della nozione di banca islamica è strettamente connessa alla visione occidentale che sembrerebbe essere, non solo imperante, ma anche culturalmente dominante nell’osservare il fenomeno bancario.

È necessario rimarcare che l’assenza degli interessi è solo una caratteristica di un quadro più composito e articolato. Sarebbe preferibile, quindi, nella ricerca di una definizione di banca islamica mettere in risalto (anche) elementi positivi. Su questa lunghezza d’onda si pone l’offerta *Shari’ah compliant*<sup>53</sup> la quale è l’elemento marcatamente positivo della banca islamica. Ne derivano una serie di profili estremamente interessanti che permettono allo studioso di comprendere le ragioni della costruzione di modelli contrattuali alternativi<sup>54</sup> rispetto a quelli della prassi finanziario-bancaria occidentale.

Su questo piano di senso si muove la pratica bancaria islamica, la quale si sostanzia in una vera e propria attività di *ijtihad* – sforzo – verso la ricerca di alternative contrattuali conformi alla *Shari’ah* ovvero cercare di rendere più competitivi, sotto il profilo finanziario e religioso, gli strumenti già esistenti nel comparto<sup>55</sup>. Si tratta di fattispecie contrattuali in uso dalla finanza islamica globale che vengono ritenuti *halal*, *i.e.* leciti, in quanto interamente conformi al diritto islamico<sup>56</sup>.

---

<sup>53</sup> Tra i vari, ci si permette di rinviare al testo di T.V. RUSSO, *op. cit.*, p. 61 ss., il quale conduce un’analisi puntuale sulle forme di contratto impiegate dalle banche islamiche ove emerge l’etica sociale islamica.

<sup>54</sup> P. BIANCONE, *La banca islamica*, cit., 79-106.

<sup>55</sup> Su questo punto si veda G. M. PICCINELLI, *op. cit.*, p. 70.

<sup>56</sup> Cfr., sul punto, M. MIRAGLIA, *Banca islamica: struttura societaria e principali tipologie contrattuali*, in *Riv. dir. soc.*, 110-123.

#### 4. Il modello bancario islamico

La banca islamica<sup>57</sup> è il luogo fisico in cui la finanza islamica si interfaccia col mercato finanziario.

Si è soliti individuare, sulla base di un criterio di diffusione, tre diversi modelli di funzionamento della banca islamica<sup>58</sup>.

Il primo modello di intermediario bancario islamico è quello cosiddetto *exclusive Islamic bank*, i.e. una banca totalmente islamica<sup>59</sup>. Un intermediario in cui la totalità dei servizi e prodotti offerti sono interamente *Shari'ah compliant*. Non solo l'offerta è conforme al dettato shariatico ma anche le scritture contabili sono conformi ai principi economici della Rivelazione<sup>60</sup>. Tale forma, tuttavia, è ancora limitatamente diffusa<sup>61</sup>.

---

<sup>57</sup> Giova ricordare che gli intermediari finanziari islamici nel mondo sono (circa) 450. Indubbiamente, rappresentano una costola circoscritta dell'economia mondiale ma che possiede forti potenzialità. Per ulteriori approfondimenti, si richiama MCMILLEN, *Islamic Banking: Shari'ah Governance*, in <http://ssrn.com>, 2013; KHAKI-SANGMI, *Islamic Banking: Concept and Methodology*, University of Kashmir – Department of Business and Financial – Studies working paper series, 2011; BIANCHI, *The revolution in islamic finance*, *Chicago Journal of International Law*, 2007. Inoltre, P. BIANCONE, *Il bilancio delle banche islamiche: la contabilizzazione dei contratti tipici*, in *Scritti in onore del Professore Pellegrino Capaldo*, Milano, 2014.

<sup>58</sup> Si rinvia sul punto a M. MESSINA, *L'operatività delle banche islamiche*, Palermo, 41 ss.

<sup>59</sup> In contesti europei una *exclusive Islamic bank* è l'*Al Rayan Bank*, che ha la propria sede a Londra. Basti pensare che la *Al Rayan Bank* (<https://www.alrayanbank.co.uk/>) nel 2018 registrava un cliente su tre non musulmano contro l'uno su otto nel 2010. La borsa londinese quota circa 70 obbligazioni *sukuk* per un valore di oltre 700 milioni di sterline. In Irlanda, Lussemburgo e Svizzera i principi della finanza islamica sono abbracciati da tempo. Cfr., P. BIANCONE, *Il bilancio delle banche islamiche: la contabilizzazione dei contratti tipici*, cit., 25.

<sup>59</sup> Cfr. paragrafo 3 del presente contributo.

<sup>60</sup> In aggiunta a quanto detto nel corpo del testo, vi è la necessità di rimarcare come anche per le banche islamiche esista un'ulteriore distinzione, ossia tra banche commerciali e banche di sviluppo. Su questo profilo si rimanda alla legislazione comunitaria, in specie alla direttiva 2007/18/CE della Commissione, del 27 marzo 2007, G.U.U.E. n. L 87/9 del 28 marzo del 2007.

<sup>61</sup> Per un panorama dell'espansione geografica delle attività finanziarie islamiche nel mondo si rimanda a P. BIANCONE, *La banca islamica*, cit., 13 ss.

Altro modello gestionale è quello noto con il nome di *Islamic windows* (finestre islamiche). Si tratta di un vero e proprio sportello bancario presente all'interno di una banca convenzionale, il quale ha lo scopo di intercettare la domanda dei prodotti *Shari'ah compliant*. Nella prassi, tale modello è stato ideato da alcuni intermediari finanziari convenzionali al fine di offrire servizi e prodotti a (potenziali) clienti musulmani<sup>62</sup>.

È necessario, però, porre l'accento su un profilo particolarmente rilevante che riguarda quest'ultima fattispecie: le operazioni *Shari'ah compliant* e gli introiti derivanti sono completamente tenuti separati rispetto alla gestione dei capitali della banca convenzionale. In caso contrario, infatti, i servizi e i prodotti offerti dalla finestra islamica sarebbero considerati *haram* (illeciti) in quanto contaminati dall'attività dell'intermediario convenzionale. Se il denaro destinato alle operazioni *Shari'ah compliant* entra in contatto con il denaro impiegato per le operazioni cosiddette convenzionali, le operazioni *Shari'ah compliant* sarebbero considerate *haram*, *i.e.* illecite. Occorre, dunque, operare una segregazione dei patrimoni e dei relativi profili contabili per garantire la conformità ai principi economici islamici<sup>63</sup>.

Il modello della *finestra islamica* potrebbe essere una strada percorribile per permettere l'ingresso della finanza islamica in Italia<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Cfr., sul punto, M. MESSINA, *op. cit.*, 41; S. FARHI, *La banca islamica e i suoi fondamenti teorici*, Catanzaro, 2010, 43.

<sup>63</sup> Infatti, è necessario che le banche islamiche siano coerenti, nelle loro transazioni, con i principi *shariatici* non solo da un punto di vista contrattuale e di *governance*, ma anche da un punto di vista dei principi contabili nonché alle regole di bilancio. Quindi, l'intermediario finanziario *Shari'ah compliant* è sottoposto a un rigido sistema di rendicontazione contabile che diventa ancor più rigido, data l'elevata probabilità di contaminazione patrimoniale, nel caso di banche convenzionali che offrono anche servizi e prodotti *Shari'ah compliant*. Per approfondimenti maggiori sui principi contabili e sulla disamina in materia di bilancio ci si permette di rinviare a P. BIANCONE, *La banca islamica*, *cit.*, 1215 ss.

<sup>64</sup> In Italia, l'attenzione della dottrina (e non solo) nei confronti della dimensione islamica è via via aumentata. Nonostante ciò, non vi è mai stata una proposta sistematica volta a dare spazio all'ingresso della finanza islamica nel nostro Paese. Le ragioni, già sollevate da una parte autorevole della dottrina, si muovono su due piani di senso: il primo è da rinvenire in un Legislatore dormiente; il secondo è la scarsa pressione esercitata dalle comunità islamiche presenti in Italia. Quindi, sembra primaria la necessità di un dialogo tra Islam italiano e Autorità in modo da trovare una strada di integrazione finanziaria conforme al dettato del credo religioso di questa

rispetto alla creazione di una banca islamica totalmente *Shari'ah compliant* che sembra al momento un progetto di più difficile realizzazione.

Come emerso, è possibile affermare che il modello dell'*islamic windows* è nato in seno alle banche convenzionali vista la capacità delle banche islamiche di affermarsi sul mercato internazionale. In risposta a ciò, l'ideazione di finestre islamiche risponde, in prima battuta, ad una scelta delle banche operanti secondo regimi convenzionali di non perdere opportunità e quindi terreno sul mercato. Alcune banche convenzionali si sono aperte (e altre si stanno aprendo) ai prodotti *Shari'ah compliant* seguendo un ragionamento costo-opportunità in materia di *asset* finanziari. Nonostante la riluttanza iniziale, la finanza islamica si è fatta strada guadagnando la fiducia del mercato occidentale<sup>65</sup>.

Ultimo, in ordine di diffusione, è il modello della succursale *halal*<sup>66</sup> di una banca convenzionale<sup>67</sup>. Un intermediario finanziario che ispira la sua operatività ai principi dell'economia convenzionale crea una sede distaccata fisicamente e gestionalmente all'interno della quale vengono offerti prodotti e servizi *Shari'ah compliant*. Questo modello è stato ideato dal mondo finanziario occidentale, alla stregua delle finestre islamiche, ponendosi a metà via tra la banca islamica 'pura' e la *islamic window*.

Chiariti i modelli organizzativi in cui si articola l'intermediazione bancario-finanziaria islamica diffusi negli ultimi vent'anni, occorre enucleare i profili di differenziazione tra la banca islamica da un lato e la banca tradizionale dall'altro.

Per rispondere alla domanda che potrebbe sorgere su come la banca islamica possa produrre redditi propri ritenendo inammissibile il funzionamento ancorato all'impiego dagli interessi, occorre ancora una

---

comunità all'interno del quadro legislativo dell'ordinamento italiano. Sul punto, si rinvia a F. MIGLIETTA, P.P. RAMPINO, *Gli strumenti di finanza islamica a sostegno del sistema Italia*, Milano-Torino, 2017, 68 ss.

<sup>65</sup> A. SOFIZAM S., *Development of Islamic Windows of Conventional Banks*, Kuala Lumpur, 2016.

<sup>66</sup> Si rinvia sul punto a M. MESSINA, *op. cit.*, 42-43.

<sup>67</sup> Tra i vari, in Francia è presente la Chaabi Bank, la quale è una filiale di una banca internazionale marocchina con sede a Parigi che offre alcuni servizi *Shari'ah compliant* (<http://www.chaabibank.fr/chaabi-bank/a-propos/>).

volta far riferimento al sistema economico islamico nel suo insieme. Nessun soggetto (e quindi nemmeno le banche) può ricevere denaro che non sia il prodotto di uno sforzo strettamente connesso al lavoro. In particolare, l'operatività della banca islamica è ancorata agli effetti che questa produce sull'economia reale. Tale impostazione ha permesso l'istituzione del paradigma della condivisione dei profitti e delle perdite noto come *Profit and Loss Sharing* (PLS)<sup>68</sup>. La redditività della banca islamica<sup>69</sup> non deriva dal prodotto generato dalla differenza tra tassi di interessi creditori e quelli debitori, bensì dalla mera partecipazione agli utili, i quali sono il risultato dell'utilizzo dei fondi stessi<sup>70</sup>. Logica conseguenza di ciò è il vaglio della banca islamica circa la solidità, e quindi sulla validità, dei progetti cui partecipa. Tale profilo segna una linea di confine tra la banca islamica e quella convenzionale in quanto, quest'ultima, altro non fa che una mera valutazione sulla solvibilità del soggetto che chiede a prestito denaro.

---

<sup>68</sup> Si tratta del sistema di condivisione dei profitti e delle perdite. Sebbene l'Islam escluda interessi nelle attività finanziarie, ciò non necessariamente significa che chi finanzia non possa guadagnare o ricavare profitti. In generale, i guadagni realizzati sono direttamente relazionati al rischio dell'investimento (S.A. SIDDIQUI *Shari'ah compliance, performance, and conversion: the case of the Dow Jones Islamic Market Index*, in *Chicago Journal of International Law*, 2007, 496 ss.). Senza rischio coinvolto, il guadagno realizzato rappresenta un interesse piuttosto che un profitto. Per capire come il sistema islamico differenzi tra profitto e interesse, si deve considerare che, in un sistema capitalistico, il ritorno del capitale si concretizza nell'interesse, mentre l'imprenditore, ossia chi rischia una perdita, guadagna a profitto. Mentre l'interesse è un ritorno fisso per fornire capitale, il profitto può solo essere guadagnato dopo che viene distribuito il ritorno fisso, lavoro e capitale (nella forma di affitto, salario, etc.). Cfr., sul punto, P. BIANCONE, *La banca islamica*, cit., 1215 ss.

<sup>69</sup> Si pensi al caso in cui una banca tradizionale richieda un tasso di interesse sul denaro dato in prestito dell'7%, mentre la banca islamica adotta un rapporto di condivisione dei profitti e delle perdite pari al 50%.

Ne consegue che la banca tradizionale ottiene un reddito derivante dal tasso di interesse, nel caso di specie il 7%, in modo indipendente dal risultato del progetto finanziato. Ciò significa che il cliente (ovvero il debitore del sinallagma contrattuale) guadagna solo se il suo profitto, derivante dal progetto, sarà superiore al 7%. Viceversa, la banca islamica aumenterà il margine di profitto all'aumentare della redditività del progetto finanziato. In buona sostanza, la banca islamica e il cliente guadagnano di pari passo senza che via sia squilibrio alcuno. Cfr. H. VISSER, *Islamic Finance Principles and Practice*, 2009.

<sup>70</sup> M. MESSINA, *op. cit.*, 43.

Il sistema partecipativo impiegato dalle banche islamiche come meccanismo alternativo all'interesse trova una sua dimensione anche nella raccolta e nella gestione del risparmio che avviene mediante depositi bancari. È possibile distinguerne due tipologie: il deposito bancario gratuito e il deposito bancario cosiddetto partecipativo<sup>71</sup>.

Quest'ultimi si basano, nella maggior parte dei casi, su conti di investimento, ossia su somme di denaro vincolate a scadenza. Tale denaro può essere legato a una determinata missione finanziaria ovvero, in assenza di specifico mandato del depositante, può essere utilizzato per l'attività finanziaria c.d. ordinaria. Ciò dipende dal depositante, il quale può subordinare l'attività di gestione delle risorse ad un mandato vincolato. Se il depositante non sottoscrive un mandato vincolato, la banca gestirà le somme di risparmio liberamente<sup>72</sup>.

Rientrano invece nei depositi gratuiti i depositi in conto corrente e i depositi a risparmio, i quali sono identificabili più in generale come depositi *a vista*. Questi strumenti non prevedono obblighi di remunerazione per la banca islamica, né obblighi particolari in capo al depositante, il quale potrà fare richiesta delle somme *a vista* in qualsiasi momento<sup>73</sup>. Nonostante non gravi in capo alla banca alcun obbligo di remunerazione che sia frutto di un accordo preventivo, la banca, alla chiusura dell'anno, può decidere se remunerare i depositanti sotto forma di doni in natura, donazioni di modico valore ovvero forme agevolate di accesso al credito<sup>74</sup>. Pur essendo depositi gratuiti offerti da una banca islamica questi non presentano grandi differenze con i depositi delle banche convenzionali, eccezion fatta per l'assenza di tassi di interessi.

Discorso diverso invece per quanto riguarda la compatibilità con i depositi partecipativi<sup>75</sup>. Tali depositi, infatti, non prevedono un obbligo espresso di rimborso e ciò comporta un'alea connessa alle risorse e alle riserve della banca sulle somme depositate dal risparmiatore.

Tale rischio, circoscritto solamente ai depositi c.d. partecipativi, è però un problema che è possibile definire teorico. Infatti, le banche

---

<sup>71</sup> P. BIANCONE, *La banca islamica*, cit., 113 ss.

<sup>72</sup> G. M. PICCINELLI, *op. cit.*, 75 ss.

<sup>73</sup> G. M. PICCINELLI, *op. cit.*, 73-74.

<sup>74</sup> Cfr., sul punto, G. M. PICCINELLI, *op. cit.*, 73-74.

<sup>75</sup> G. M. PICCINELLI, *op. cit.*, p. 73-74; P. BIANCONE, *La banca islamica*, cit., 110 ss.

islamiche sono sottoposte alle legislazioni nazionali, le quali cercano di arginare situazioni di mancanza di risorse tali da poter recare una perdita alle somme depositate dal risparmiatore.

Altro profilo di indagine in cui si intravede più specificamente il modello partecipativo delle banche islamiche, rispetto ai depositi bancari, è quello legato alle modalità di erogazione del credito. Nel settore del credito si realizza una compartecipazione tra l'intermediario e il cliente solamente se l'utile non assume la forma dell'interesse e quindi non sia fisso e predeterminato, bensì legato al risultato dell'operazione realizzata dalle parti.

In particolare, lo schema di compartecipazione come via alternativa all'interesse è maggiormente intravedibile nell'erogazione del credito alle attività commerciali e alle attività produttive rispetto ad altre forme di finanziamento<sup>76</sup>. Tra questi figura il contratto di *mushàraka*<sup>77</sup>, una forma contrattuale attraverso cui si costituisce una società e i soci, tra cui la banca, mettono in comune capitale e lavoro partecipando assieme alla gestione sociale. Di contro, nonostante anche questo contratto sia considerato partecipativo, nel *mudàraba*<sup>78</sup> la banca partecipa conferendo solamente il capitale, lasciando la gestione dell'attività oggetto del contratto in capo al cliente.

Minimo comune denominatore di entrambe le forme contrattuali cosiddette partecipative è la quota di utili pattuita *ab initio*, risentendo la banca delle dinamiche collegate alla realizzazione o al fallimento dal progetto oggetto di *mushàraka* e *mudàraba*. Tale impostazione fa emergere un profilo di differenza tra banca islamica e banca convenzionale, la prima, tanto nell'erogazione del credito quanto nel recupero del credito, è condizionata dall'esecuzione del progetto e quindi in caso di fallimento la banca islamica non recupererà il capitale conferito. La banca convenzionale, invece, è tendenzialmente più incline a tenere in considerazione il profilo di solvibilità del cliente

---

<sup>76</sup> Ci si riferisce a forme quali ad esempio il credito al consumo, sul punto si rimanda a G. M. PICCINELLI, *op. cit.*, 77-78.

<sup>77</sup> *Mushàraka* deriva dal termine arabo *Sharika* e letteralmente significa compartecipazione. Con tale termine quindi si indica una partnership in un'impresa ovvero in un progetto imprenditoriale. Cfr. G. M. PICCINELLI, *op. cit.*, 205 ss.; P. BIANCONE, *La banca islamica*, cit., 87 ss.; A. CUPRI, *op. cit.*, 37 ss.

<sup>78</sup> Per una trattazione più approfondita si rimanda a P. BIANCONE, *La banca islamica*, cit., 82 ss.; T.V. RUSSO, *op. cit.*, 68 ss.

slegandosi dalle dinamiche esecutive del progetto. Però, alcuni intermediari bancari richiedono, alla stregua della banca islamica, il *business plan* ai fini della concessione di un finanziamento in modo tale da effettuare una valutazione preventiva sui risultati (futuri) di una iniziativa economica. Quest'ultimo profilo in qualche modo avvicina le due diverse tipologie di banca.

Da ciò consegue un altro profilo che differenzia il sistema bancario islamico dal sistema bancario convenzionale: il rischio che la banca islamica sopporta.

Per tale ragione, la banca islamica predilige forme di finanziamento che non siano a lungo termine e quindi forme contrattuali indirettamente partecipative tra cui il *murabaha* (vendita con premio determinato *ex ante*), l'*istisna* (contratto di fornitura), l'*igara* (locazione) e il *bay al-mu'aggal* (vendita a rate)<sup>79</sup>. Tali fattispecie contrattuali circoscrivono l'indice di rischio attraverso la pattuizione, tra banca e cliente, di un profitto nel momento della conclusione del contratto. In altri termini, la banca islamica per scongiurare potenziali perdite predilige forme contrattuali che la tengono a riparo dal fallimento imprenditoriale del debitore. I contratti partecipativi indiretti prevedono il trasferimento in capo alla banca della proprietà del bene fino al pagamento della somma (prezzo del bene con l'aggiunta di un *mark-up* pattuito *ex ante*) che il beneficiario si impegna a pagare con scadenza regolare. Solamente al pagamento dell'ultima rata la banca trasferirà il bene al cliente, il quale ne assumerà la piena proprietà.

Il *mark-up* è l'elemento che tiene a riparo la banca dal rischio di impresa del progetto del cliente e viene fissato tenendo in considerazione il valore dell'affare.

La dottrina<sup>80</sup>, però, ha fatto notare come questi contratti che utilizzano questo meccanismo di partecipazione indiretta nella sostanza presentino un "interesse camuffato". L'interesse finanziario sembrerebbe inglobato all'interno del profitto concordato tra le parti nel momento della conclusione del contratto.

In realtà, tra interesse e profitto vi è una differenza di non poco conto. Il primo è un corrispettivo che viene dato alla banca per aver concesso

---

<sup>79</sup> Per un'analisi di più ampio respiro in materia di contratti islamici indirettamente partecipativi si veda G. M. PICCINELLI, *op. cit.*, 217 ss.

<sup>80</sup> G. M. PICCINELLI, *op. cit.*, 80.

capitale, a prescindere dall'attività del cliente. Invece, il profitto è ciò che rimane al creditore come risultato dell'attività economica e che copre il rischio di impresa. Sicuramente la dottrina islamica ha elaborato in modo attento i contratti bancari da impiegare nel settore della finanza islamica e quindi a una prima lettura parrebbe che tra tasso di interesse e *mark-up* non intercorra nessuna differenza ma così non è. Sul piano giuridico il tasso di interesse opera indipendentemente rispetto all'operare del debitore, mentre il *mark-up* è riscosso all'interno di rate che sono pagate dal cliente a seguito di un profitto del suo lavoro.

Inoltre, la banca islamica è dotata, all'interno del proprio organigramma aziendale, di organi di controllo che dichiarano l'operazione invalida laddove si intravedano forme in contrasto con i principi economici islamici.

#### 4.1 *Shari'ah Supervisory board*<sup>81</sup>

Spostando lo sguardo sull'apparato di *corporate governance*, è possibile intercettare un'altra peculiarità delle banche islamiche: la presenza obbligatoria dello *Shari'ah Supervisory Board*<sup>82</sup> (SSB). Questo organismo funge da garante della *compliance* dei prodotti e

---

<sup>81</sup> Oltre ai contributi scientifici richiamati all'interno del testo è possibile consultare per maggiori approfondimenti sul tema CASPER, *Shari'ah Supervisory Boards and Shar'ah Compliance in the Context of European Corporate Governance*, in <http://ssrn.com>, 2012.

<sup>82</sup> Per approfondimenti ulteriori sull'istituto dello *Shari'ah Supervisory Board* si veda R. SIDDIQUI, *Shari'ah compliance, performance, and conversion: the case of the Dow Jones Islamic Market Index*, in *Chicago Journal of International Law*, 2007, 496, secondo cui «the role of a Shari'ah supervisory board in a financial institution is to ensure that all of the institution's financial undertakings are pure, or in religious terms, free from unlawful (haram) elements. Shari'ah supervisory boards base their advice and opinions, or fatawa, on their readings and interpretations of the Qur'an, which is believed by Muslims to be the revealed word of God (Allah); the Sunnah or practice of the Prophet of Allah, Prophet Muhammad, upon him be peace; the consensus of the scholars (ijma); and the opinions of the classical jurists and their successors». Al riguardo, si rinvia anche a DELORENZO, *Shari'ah Compliance Risk*, *Chicago Journal of International Law*, 2007, 399; AA.VV., *Dow Jones Islamic Market Indexes*, Quarterly Review, 2008.

Lo *Shari'ah Supervisory Board* ha tratti comuni con i comitati etici previsti negli intermediari cosiddetti etici presenti nel mondo economico occidentale. Cfr., sul punto, R. HAMAURI, M. MAURI, *op. cit.*, 58-59.

servizi offerti ai clienti. Ne garantisce la conformità ai precetti della *Shari'ah* e alle interpretazioni offerte dagli organismi internazionali<sup>83</sup> atti a interpretare le regole economiche rivelate richiamate all'interno del comparto della finanza islamica.

Lo *Shari'ah Supervisory Board* ha un ruolo bivalente: in primo luogo, esso vaglia la conformità dei prodotti al diritto islamico alla *Shari'ah*; in secondo luogo, concorre a determinare la fiducia dei consumatori/investitori musulmani nei confronti della banca.

Gli *Shari'ah Supervisory Boards* sono organismi composti da *scholars*, ossia giuristi, economisti ed esperti di diritto islamico, i quali hanno il compito di emettere, solitamente seguendo le *best practise* sovranazionali<sup>84</sup>, una certificazione di conformità alla *Shari'ah* dei prodotti finanziari. Questo organismo possiede la prerogativa di emettere delle *fatwa*<sup>85</sup> che incidono sulla commercializzazione di un determinato prodotto finanziario. Solitamente lo *Shari'ah Board* è composto da un numero di esperti, minimo tre massimo sette, che variano a seconda della nazionalità in cui opera la banca islamica e in funzione delle dimensioni dell'intermediario<sup>86</sup>. Gli *scholars* si riuniscono da due a quattro volte all'anno per svolgere le loro funzioni.

Gli esperti vengono remunerati dall'intermediario ma non fanno parte dell'organico interno. Essi sono collaboratori esterni che prestano

---

<sup>83</sup> Per un'analisi dettagliata sull'infrastruttura islamica è possibile consultare P. BIANCONE, *La banca islamica*, cit., 51 ss.

<sup>84</sup> Ci si riferisce all'AAOIFI, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*, la quale ha prospettato una certificazione tipo consultabile in <https://aaoifi.com>. Oppure, in P. BIANCONE, *La banca islamica*, cit., 77.

<sup>85</sup> La *fatwa* è il risultato di due azioni: l'*istifta*, la domanda, e l'*ifta*, la risposta/chiarimento. Sul punto, cfr. F. CASTRO, *op. cit.*, 23-24. Le *fatwa* sono assimilabili a pareri legali nei quali vengono esposti i risultati del controllo preventivo di legittimità shariatica. All'interno dell'intermediario finanziario, la *fatwa* ha forza vincolante, quindi, è considerato uno strumento regolatorio interno.

<sup>86</sup> È bene sottolineare come la denominazione e il numero dei membri dello *Shari'ah Supervisory Board* sia differente a seconda del luogo in cui è sito l'intermediario finanziario. Alcuni esempi sul punto sono riportati dal seguente testo P. BIANCONE, *La banca islamica*, cit., 76. L'Autore, tra i vari, riporta la denominazione del *Qatar Islamic Bank* cui nome dello SSB è *Shari'ah Control Board* con un numero di componenti pari a quattro unità. Invece, nel caso della *Dubai Islamic Bank* lo SSB è denominato *Shari'ah and Fatwa Supervisory Panel* con numero di componenti sempre pari a quattro. Ancora, la *Islamic Bank Bangladesh* ha ben dieci componenti.

un servizio alla banca islamica. Ciò nasce dall'esigenza di garantire imparzialità e terzietà nello svolgimento delle loro funzioni, evitando così pressioni da parte di organi di vertice della banca.

Il profilo di indipendenza di questo organismo risulta essere centrale, infatti, lo *Shari'ah Supervisory Board* agisce in modo separato e autonomo rispetto al consiglio di amministrazione, agli azionisti e al comparto del *management*.

Indubbio è che il profilo professionale dei componenti dello *Shari'ah Supervisory Board* sia elevato e abbia indiscusse ripercussioni sulla scarsa presenza sul mercato del lavoro di questa risorsa. Ciò comporta che tali esperti offrano la loro attività professionale presso istituti di intermediazione finanziaria spesso concorrenti tra loro. Quest'ultimo profilo ha sollevato le critiche della dottrina<sup>87</sup> che ha rimarcato come possa intravedersi una scarsa terzietà e imparzialità degli esperti nel vaglio dei prodotti finanziari *Shari'ah compliant*. L'indipendenza professionale e intellettuale, così come quella morale, costituisce un nucleo essenziale della deontologia professionale di ogni esperto incardinato in uno *Shari'ah Supervisory Board*<sup>88</sup>.

Altri aspetti che caratterizzano l'operato degli esperti sono la piena responsabilità personale nello svolgimento della prestazione lavorativa offerta, la cura e l'onestà dell'integrità del proprio operato, l'interesse alla formazione continua nel comparto della finanza islamica.

Per quanto attiene invece i profili di nomina dei membri dello *Shari'ah Supervisory Board*, la scelta può avvenire in tre modi possibili: direttamente dagli azionisti; dall'assemblea dei soci; da parte del governo<sup>89</sup>.

Gli esperti degli *Shari'ah Supervisory Board* emettono, vagliati su più fronti i prodotti e i servizi offerti, delle *fatwa* sul lancio di nuovi prodotti in modo da poter certificare, e quindi, garantire gli *stakeholders* sulla liceità dell'offerta. Più nello specifico, infatti, gli *scholars* certificano la conformità alla *Shari'ah* dei servizi/prodotti offerti dalla

---

<sup>87</sup> P. BIANCONE, *La banca islamica*, cit., 74.

<sup>88</sup> P. BIANCONE, S. SECINARO, *The equity crowdfunding Italy: a model Shari'ah compliant*, in *European Journal of Islamic Finance*, 2016, 5 (June).

<sup>89</sup> È il caso della Malesia in cui la nomina avviene ad opera di enti governativi indipendenti. Cfr. INSTITUTE OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES (a cura di), *Islam e finanza. Religione musulmana e sistema bancario nel Sud-est asiatico*, Torino, 1992, 81 ss.

banca; effettuano dei veri e propri controlli sul rispetto delle regole religiose ampiamente intese; effettuano inoltre attività di *audit* ossia controlli sulla conformità shariatica della correttezza dei dati di bilancio e, laddove richiesto, offrono a favore del management delle vere e proprie consulenze. A ciò si aggiunga che il controllo è esteso anche agli scopi di ciascuna operazione finanziaria.

Dunque, lo *Shari'ah Supervisory Board* emette una valutazione di legittimità di ogni attività bancaria, ciò comporta l'eliminazione di elementi che possano essere contrari al divieto di *ribà* e a tutti i principi di diritto islamico. Tale attività non è volta solo a verificare l'assenza di tassi di interesse bensì valutare il rapporto sostanziale tra la banca e cliente affinché sia garantito un rapporto paritario tra i contraenti e tra le prestazioni<sup>90</sup>.

In conclusione, tra lo *Shari'ah Supervisory Board* e la banca islamica vi è un rapporto di interdipendenza.

L'operato dello *Shari'ah Supervisory Board* ha un duplice risvolto: da un lato, testimonia la resistenza dei principi economici della *Shari'ah* alle contemporanee forme finanziarie; d'altro lato, invece, tale rigidità di sistema è terreno fertile per la sperimentazione di nuovi servizi e prodotti finanziari che mirano a trovare un punto di incontro tra la tradizione e la modernità<sup>91</sup>.

##### 5. Cenni in materia di infrastruttura del sistema finanziario islamico.

Nella storia economica della finanza islamica, l'operare di esperti ha portato all'emissione di pareri discordanti o comunque non pienamente in accordo tra loro creando dunque, delle vere e proprie contraddizioni di sistema<sup>92</sup>. Sono nati, quindi, una serie di organismi sovranazionali che hanno avuto la funzione di standardizzare l'operatività delle banche islamiche e l'attività degli *Shari'ah Supervisory Board*.

La finanza islamica, sin dai suoi albori, ha riscontrato una criticità di fondo, ossia la mancanza di omogeneità nello sviluppo di regole applicabili ai servizi bancari e finanziari. Per ovviare a ciò sono sorte a partire dalla metà degli anni '70 una serie di organizzazioni

---

<sup>90</sup> G. M. PICCINELLI, *op. cit.*, 86 ss.

<sup>91</sup> G. M. PICCINELLI, *op. cit.*, 88.

<sup>92</sup> P. BIANCONE, *La banca islamica*, cit., 52-53.

sovrarazionali col compito di circoscrivere, in maniera efficace, le antinomie circa l'interpretazione dei principi economici coranici e sui servizi e prodotti da essi derivanti.

L'Islam è una religione onnicomprensiva<sup>93</sup>, però, al contrario dell'ordinamento canonico<sup>94</sup>, difetta di una struttura gerarchica in grado di offrire omogeneità nell'applicazione dei precetti religiosi, dunque anche nel settore bancario-commerciale. In particolare, l'ordinamento islamico<sup>95</sup> presenta una serie di posizioni interpretative eterogenee che interessano anche sul settore finanziario<sup>96</sup>. Sono sorte quindi una serie di istituzioni<sup>97</sup> volte a evitare (o comunque ridurre) le antinomie del sistema potenzialmente presenti nel mercato *Shari'ah compliant*.

L'obiettivo principe delle infrastrutture bancarie è la costante ricerca di modelli coerenti alla *Shari'ah* e alle legislazioni nazionali al fine di individuare e diffondere principi e regole uniformi, quali standard legali, fiscali e contabili, promuovendo accordi tra nazioni<sup>98</sup> e tra le

---

<sup>93</sup> Il Corano, V: 3 e III: 19. Nel verbo di Allah l'Islam è definito un *din*. Tale termine significa: *iman*, *ihsan*, *'islam*, i.e., rispettivamente fede, retto comportamento e sottomissione. Cfr. M. CAMPANINI, *op. cit.*, 3-4.

<sup>94</sup> In un'ottica comparata, si pensi all'ordinamento canonico il quale è costruito in modo tale che l'orientamento e le posizioni assunte siano universalmente cogenti e imperative per tutta la Chiesa. Per maggiori approfondimenti sul Governo della Chiesa, ci si permette di rimandare a G. DALLA TORRE, *Lezioni di Diritto canonico*, Torino, 2018, 113 ss.; M. J. ARROBA CONDE, M. RIONDINO, *Introduzione al diritto canonico*, Roma, 2019, 69-82. Inoltre, sempre sul punto è possibile consultare L. SABBARESE, *La costituzione gerarchica della Chiesa universale e particolare. Commento al codice di diritto canonico. Libro II. Parte II*, Città del Vaticano, 2013.

<sup>95</sup> Il diritto islamico non è unitario, quindi, un ruolo rilevante è assunto dalle scuole giuridiche islamiche ortodosse che, nel corso del tempo, continuano a dibattere sui profili più critici che l'Islam incontra con le sfide poste dal tempo. Le quattro scuole islamiche sono: la scuola *hanafita*, la scuola *malikita*, la scuola *shafiita*, la scuola *hanbalita*. Per maggior approfondimenti si veda R. HAMAURI, M. MAURI, *op. cit.*, 18.

<sup>96</sup> Sul punto si veda G. M. PICCINELLI, *op. cit.*, 22 ss.

<sup>97</sup> Per uno sguardo di insieme sulle varie autorità finanziarie islamiche che costituiscono l'infrastruttura dell'attività bancaria si rimanda alla figura n. 1 presente in P. BIANCONE, *La banca islamica*, cit., 52 in cui vengono efficacemente sintetizzati anche i compiti e le funzioni di queste autorità.

<sup>98</sup> Qualsiasi Stato che ha permesso l'introduzione della finanza islamica nel proprio ordinamento si è trovato di fronte alla necessità di una regolamentazione del fenomeno dovendo attuare delle modifiche alla legislazione previgente. Interessante sul punto lo sguardo d'insieme offerto da P. BIANCONE, *La banca islamica*, cit., 25-49. L'Autore prende in considerazione Stati come il Regno Unito, la Francia, il

varie infrastrutture islamiche in modo da implementare uno sviluppo armonico del settore finanziario islamico<sup>99</sup>.

Il più autorevole è sicuramente l'*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) che emette una serie di *standard* universali da seguire in materia di contabilità, revisione, *corporate governance* ed etica. Tali *best practices* sono considerate di assoluta preminenza.

È una organizzazione con sede in Bahrein e opera dal 1991; è un organismo internazionale senza scopo di lucro che fonda il suo agire sulla *Shari'ah* e la sua peculiarità è quella di emettere *standard* globali in materia di finanza islamica. Il suo operare è sostenuto da diverse istituzioni quali: banche centrali, autorità di regolamentazione, istituzioni finanziarie, etc.<sup>100</sup>.

Sul piano concreto, l'*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* ha emesso numerosi *standard*<sup>101</sup> che spaziano dalla contabilità, alla revisione, all'etica e infine alla *governance*, riguardanti specificamente il segmento finanziario islamico<sup>102</sup>. Le *best practices* qui richiamate hanno un diverso valore legale a seconda dello Stato preso in considerazione: in alcuni hanno forza di legge, in altri, invece, orientano le leggi nazionali<sup>103</sup>.

Cercando di delineare in maniera più compiuta i compiti dell'*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* è possibile affermare che esso prospetta regole riguardanti anche i bilanci e la contabilità degli intermediari finanziari *Shari'ah*

---

Lussemburgo, etc., evidenziando gli interventi operati dal Legislatore per creare (o modificare/integrare) la normativa nazionale.

<sup>99</sup> P. BIANCONE, *La banca islamica*, cit., 53.

<sup>100</sup> Per quanto riguarda la struttura interna con i rispettivi poteri e compiti dell'AAOIFI si rimanda a P. BIANCONE, *La banca islamica*, cit., 53 ss.

<sup>101</sup> Per consultare gli *standard* emessi si veda <http://aaoifi.com/shariaa-standards/?lang=en>.

<sup>102</sup> Per il reperimento di documenti sulle varie materie citate nel corpo del testo è possibile la consultazione al seguente indirizzo web: [aaoifi.com](http://aaoifi.com) (sezione *standards*).

<sup>103</sup> È il caso del Bahrein, del Libano, Qatar, Sudan, Siria, Giordania, Emirati Arabi in cui le direttive emesse da AAOIFI sono direttamente applicabili all'interno dell'ordinamento giuridico. Di converso, invece, altri Paesi come la Malesia hanno emesso delle leggi *ad hoc* all'interno dei propri ordinamenti statali che si basavano sulle direttive emesse dall'organizzazione del Bahrein. Sul punto, si veda, senza pretesa di esaustività P. BIANCONE, *La banca islamica*, cit., 52 ss.

*compliant* e di conseguenza tende ad armonizzare le procedure adottate dalle istituzioni finanziarie islamiche. Inoltre, prende in analisi le modalità di *governance* degli intermediari cercando di renderle più fruibili sia dall'interno che da parte dei potenziali clienti.

In aggiunta a ciò, tale organizzazione offre corsi di specializzazione, promuovendo seminari e attività di formazione e di aggiornamento volti a diffondere i principi o più in generale regole che l'*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* stessa enuclea. Altresì promuove anche le *best practices* riguardanti l'aspetto marcatamente etico in modo da guidare la redazione di codici adottati dalle istituzioni finanziarie islamiche.

Molteplici sono gli obiettivi dell'*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* che si propagano a raggiera all'interno delle varie ramificazioni in cui la finanza islamica si articola, si sviluppa e si espande.

Un profilo che merita di essere preso in considerazione è quello riguardante il processo di creazione degli standard. In primo luogo, un gruppo di operatori identifica le problematiche riguardanti un micro (o un macro) aspetto finanziario e/o contabile; in seconda battuta, si procede ad un'attenta ricerca preliminare che a seconda del *legal case* preso in considerazione sarà più o meno attenta o più o meno lunga a livello temporale. Terminato il periodo di studio si delinea una proposta, la cosiddetta *exposure draft*, per poi giungere, laddove accolta senza controproposta di modifiche, all'emanazione di una direttiva definitiva<sup>104</sup>.

È rilevante un'altra organizzazione che alla stregua dell'*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* mira a creare una finanza islamica globale e all'eliminazione di antinomie di sistema. Ci si riferisce in particolare alla *Islamic Development Bank (IDB)*<sup>105</sup> che rappresenta un organismo cui aderiscono un numero elevato di Paesi islamici<sup>106</sup>. Tale organismo è anche comitato permanente dell'*Organization of Islamic Conference (OIC)*<sup>107</sup>,

---

<sup>104</sup> M. MESSINA, *op. cit.*, 31 ss.

<sup>105</sup> C. PORZIO (a cura di), *op. cit.*, 204 ss.

<sup>106</sup> I sette Paesi maggiori azionisti sono: Libia, Turchia, Emirati Arabi, Iran, Egitto, Kuwait, Arabia Saudita. Cfr., sul punto, C. PORZIO (a cura di), *op. cit.*, 204.

<sup>107</sup> L'*Organization of the Islamic Conference* raggruppa oltre cinquanta Paesi allo scopo di tutelare e promuovere lo sviluppo culturale ed economico dei musulmani che

nonostante il ruolo che ricopre in quest'ultimo organismo, esso mantiene una sua autonomia e una sua indipendenza sia sul versante amministrativo sia sul versante gestionale.

Per farne parte le nazioni devono sottoscriverne una quota del capitale e rispettare le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

La struttura interna dell'*Islamic Development Bank* è composta da numerosi organi<sup>108</sup>. Tra i più importanti è possibile ricordare il comitato esecutivo, il comitato direttivo e i direttori esecutivi. Sono organismi interni apicali che svolgono molteplici attività, tra le quali la nomina di nuovi membri, la modifica del capitale sociale, l'implementazione di strategie in relazione ai bilanci, redazione di piani di attività.

Tale organismo, oltre a svolgere un ruolo di infrastruttura islamica, è anche una banca islamica che opera in pieno rispetto della *Shari'ah*. Gli investimenti, inoltre, hanno lo scopo di avere un impatto socioeconomico particolarmente rilevante al fine di contribuire alla crescita economica di tutti le comunità islamiche dei paesi partecipanti. L'intera operatività avviene nel rispetto di legge e morale islamica, promuovendo strategie atte a circoscrivere i tassi di povertà.

Altra organizzazione che mira a supportare lo sviluppo di modelli economici islamici è la *Islamic Financial Services Board* (IFBS) con sede a Kuala Lumpur in Malesia, istituito da una legge *ad hoc*<sup>109</sup> nel 2002, garantisce alla stessa totale immunità del suo operato, alla stregua delle organizzazioni internazionali. È un aspetto di non poco conto, in quanto tale immunità permette di agire liberamente senza alcun condizionamento politico da parte di altre istituzioni. L'*Islamic Financial Services Board* risulta così un organismo libero, indipendente e immune tanto dall'esterno quanto dall'interno.

Le funzioni della *Islamic Financial Services Board* sono simili a quelli precedentemente descritti per l'*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*. Tuttavia, volendo

---

vivono in Paesi a maggioranza islamica. Sul punto si veda C. PORZIO (a cura di), *op. cit.*, 203-204.

<sup>108</sup> È possibile consultare l'Organigramma aziendale dell'*Islamic Development Bank* in C. PORZIO (a cura di), *op. cit.*, 206.

<sup>109</sup> *Islamic Financial Service Board Act* emesso nell'anno 2002 dalle Istituzioni competenti delle Malesia. Per la consultazione dell'intero testo di legge si rimanda al seguente indirizzo <http://www.commonlii.org/>.

sintetizzare, è possibile affermare che la missione dell'organizzazione è quella di creare un vero e proprio ponte di collegamento tra le autorità finanziarie di diversi Paesi che hanno accolto la finanza islamica nel loro mercato finanziario. Il suo operato è fattore integrante dell'attività svolta da altre infrastrutture islamiche. Quindi, la direttrice principe che segue questo organismo è quella di emettere *standard* e note esplicative<sup>110</sup> in maniera da rendere maggiormente omogeneo il sistema finanziario islamico internazionale ponendosi come mediatore tra le istituzioni statali e le banche islamiche operanti in un determinato luogo. Ad oggi, essa detiene un ruolo guida e assume un ruolo rilevante nella compagine delle infrastrutture presenti nel panorama della finanza islamica globale.

In ultima battuta, è possibile affermare che il minimo comun denominatore delle infrastrutture islamiche è quello di mettere in luce eventuali criticità del sistema finanziario, creare un raccordo tra l'economia convenzionale e l'economia orientata alla Legge islamica, creare altresì, ove possibile, un dialogo tra normative nazionali e principi economici islamici, tutto ciò attraverso una incessante attività *igtihād*. Sicuramente ciò ha condotto alla conquista, da parte della finanza islamica, di porzioni di mercato con tassi in aumento, affermandosi sempre più sul mercato globale<sup>111</sup>.

## 6. Notazioni conclusive

L'analisi condotta nei paragrafi precedenti ha posto l'accento sul funzionamento delle banche islamiche tanto nei profili strutturali, quanto nella prassi operativa.

Muovendo dal divieto di *ribà* e dai principi economici ricavabili dalla *Shari'ah* (*maysir*, *gharar* e *haram*), si è messa in luce la peculiarità del funzionamento bancario *Shari'ah compliant*,

---

<sup>110</sup> Ad oggi, il numero di direttive emesse è pari a 27. Per un'illustrazione maggiormente dettagliata in materia di *standard* dell'*Islamic Financial Services Board* si rimanda alla tabella numero 1 intitolata *Standard e linee guida pubblicati dall'Islamic Financial Services Board per il settore dei servizi finanziari islamici* in P. BIANCONE, *La banca islamica*, cit., 56-57.

<sup>111</sup> P. BIANCONE, *La banca islamica*, cit., 234 ss.

descrivendo e mostrando le caratteristiche e le opportunità rispetto al contesto finanziario occidentale<sup>112</sup>.

Ne è emerso il paradigma di intermediazione finanziaria islamica<sup>113</sup>: un sistema considerato alternativo, talvolta complementare, a quello convenzionale. Il rispetto dei principi economici della *Shari'ah* produce, infatti, notevoli effetti sull'assetto del sistema finanziario dal momento che le banche islamiche operano spinte dal coinvolgimento del cliente nelle attività finanziarie da cui deriva un utile ripartibile<sup>114</sup>. Lo schema utilizzato dalla prassi bancaria è quindi la compartecipazione societaria dei clienti nei profitti e (talvolta) nelle perdite<sup>115</sup>. La banca si assume insieme al cliente, in quote e in forme differenti a seconda dallo schema contrattuale adottato, il rischio connesso al risultato finale dell'attività<sup>116</sup>. Una collaborazione totalmente promossa e favorita dal dettato coranico<sup>117</sup>: la banca e il cliente sono ambedue soggetti attivi del processo economico. Le parti trovano un punto di equilibrio accollandosi rischi e giovandosi di eventuali profitti.

Il modello di *business* utilizzato dalla banca islamica ha dato vita, nel corso del tempo, a svariate forme di servizi e/o prodotti finanziari che hanno come obiettivo la creazione di strumenti via via più complessi al passo con l'evoluzione delle operazioni di transazione.

Tuttavia, se è vero che la banca islamica trova la sua ragione d'essere nella Rivelazione e da ciò discendono una serie di conseguenze che rendono peculiare tanto la sua struttura quanto la sua operatività, essa si inserisce in un più ampio filone del pensiero economico legato al concetto di *eticità* e di solidarietà sociale<sup>118</sup>.

---

<sup>112</sup> Si rimanda ai paragrafi 2 e 4 di questo contributo.

<sup>113</sup> C. PORZIO (a cura di), *op. cit.*, 211 ss.

<sup>114</sup> C. PORZIO (a cura di), *op. cit.*, 137 ss.

<sup>115</sup> M. KAHF, M. FAHIM KHAN, *Short term financing of commodity production in Islamic Perspective, 7<sup>th</sup> Meeting of Islamic Banking*, Kuala Lumpur, 8-9.

<sup>116</sup> C. PORZIO (a cura di), *op. cit.*, 27 ss.; L. PAULETTO, *Lo sviluppo della pratica finanziaria islamica nel contesto delle istituzioni occidentali*, in *Banca imp. soc.*, 1, 2005.

<sup>117</sup> Corano, LIX: 8-9.

<sup>118</sup> Tale concetto era già stato promosso anche da altre confessioni religiose. Si fa riferimento all'enciclica di Papa Benedetto XVI, *Caritas in Veritate*, 2009 che al paragrafo 65 sottolinea come «Tutta l'economia e tutta la finanza, non solo alcuni loro segmenti, devono, in quanto strumenti, essere utilizzati in modo etico così da

Negli ultimi anni il modo di agire delle banche convenzionali è stato al centro di accesi dibattiti visti i risultati speculativi a cui ha portato<sup>119</sup>. L'economia del Profeta<sup>120</sup>, così come altre forme di finanza etica<sup>121</sup>, non è solo al centro del dibattito scientifico come possibile forma di integrazione concreta, bensì come una possibile risposta alle crisi economiche che ciclicamente si ripropongono<sup>122</sup>.

L'ulteriore sfida che la banca islamica ha di fronte, consiste, «nel tenere insieme amore e contratto, solidarietà e regole economiche». Tutto ciò al fine di «[...] immaginare e costruire una buona economia retta da più principi, compreso quello di solidarietà, senza il quale non c'è buona economia né buona società»<sup>123</sup>.

---

creare condizioni adeguate allo sviluppo dell'uomo e dei popoli. È certamente utile, e in talune circostanze indispensabile, dar vita a iniziative finanziarie nelle quali la dimensione umanitaria sia dominante. Ciò, però, non deve far dimenticare che l'intero sistema finanziario deve essere finalizzato al sostegno di un vero sviluppo». La citazione mette in risalto come anche la Chiesa cattolica esalti modelli etici di finanza, infatti, in questa Enciclica è dominante la dimensione umanitaria e solidaristica. Politica ecclesiale proseguita anche da Papa Francesco, sul punto, si veda l'Enciclica *Laudato si'* del 24 maggio 2015.

<sup>119</sup> Sui potenziali effetti positivi della banca islamica sull'economia reale si rimanda a R. HAMAURI, M. MAURI, *op. cit.*, 78-79.

<sup>120</sup> A. CUPRI, *op. cit.*, 1-28.

<sup>121</sup> Per approfondimenti sulla finanza etica si rimanda a U. BIGGERI, G. FERRI, F. IELASI, *Finanza etica*, Bologna, 2021.

<sup>122</sup> A. SALVI, N. MIGLIETTA, *op. cit.*, 175 ss.

<sup>123</sup> Entrambe le citazioni sono tratte da E. FRANCESCA, *Denaro e valori: la business ethics dal punto di vista islamico*, in *Divus Thomas*, Vol. 119, No. 2, 2016, 142.